

Allegato alla determinazione n. 61 del 12 luglio 2022 R.G. 341

II SETTORE SERVIZI SOCIALI

BANDO DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

CIG. 9320434972

RENDE NOTO

Che il Comune di Elmas (di seguito denominato anche “Stazione appaltante”, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 61 del 12 luglio 2022 R.G. 341, indice gara d’appalto per *l’affidamento dei servizi socio-educativi, di prevenzione e promozione sociale* per il triennio scolastico 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 con procedura aperta sottosoglia comunitaria, attraverso la piattaforma Sardegna CAT ai sensi dell’art. 58, D.lgs. n. 50 del 2016.

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Denominazione: **Comune di Elmas**

Area di riferimento: Settore Servizi Sociali

Responsabile del Settore: Dott. Cinzia Isu

Responsabile Unico del procedimento: Maria Rosaria Cabras

Indirizzo: Via del Pino Solitario, snc 09067 - Elmas

Codice Fiscale: 92027670923

Telefono 070 2192210 - 070 2192239

Fax 070/2192220

E-mail: servizisociali@comune.elmas.ca.it

PEC: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it;

Profilo web: www.comune.elmas.ca.it;

OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della gestione dei “SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE”. I servizi oggetto dell’appalto si sostanziano nelle seguenti principali prestazioni:

- SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA: presso le scuole frequentate dai minori.
- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: presso l'ufficio servizi sociali comunale.
Le caratteristiche delle prestazioni richieste sono indicate nel capitolato di gara.

DURATA E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

Il presente appalto viene bandito per il triennio scolastico 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025

L'importo a **base d'asta è di e 545.753,28 + IVA al 5%** stimato per l'intero periodo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di cui:

- € 530.753,28 per di costi manodopera;
- € 15.000,00 per costi generali:

OPERATORI	QUALIFICA	ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE ANNUE 2022	INQUADRAMENTO	TARIFFA ORARIA*
N. 8	EDUCATORI	20	14	D2	22,54
N. 1	ASSISTENTE SOCIALE	36	17	E2	27,08
N. OPERATORI	QUALIFICA	ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE ANNUE 2023	INQUADRAMENTO	TARIFFA ORARIA*
N. 8	EDUCATORI	20	35	D2	22,54
N. 1	ASSISTENTE SOCIALE	36	52	E2	27,08
N. OPERATORI	QUALIFICA	ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE ANNUE 2024	INQUADRAMENTO	TARIFFA ORARIA*
N. 8	EDUCATORI	20	35	D2	22,54
N. 1	ASSISTENTE SOCIALE	36	52	E2	27,08
N. OPERATORI	QUALIFICA	ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE ANNUE 2025	INQUADRAMENTO	TARIFFA ORARIA*
N. 8	EDUCATORI	20	21	D2	22,54
N. 1	ASSISTENTE SOCIALE	36	35	E2	27,08

Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 7/2020 "Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo"

Per un n. di ore complessivo per gli educatori di 16800 e n. ore complessive 5616 per l'assistente sociale.

L'importo è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione, di gestione e quelle relative all'utilizzo di materiali di consumo, mezzi, attrezzature, rimborsi chilometrici e della sicurezza necessarie per l'esecuzione del servizio e di tutti gli oneri richiesti dal Capitolato d'appalto.

L'offerta, in ogni caso deve garantire l'importo minimo contrattuale stabilito per le figure professionali previsto dal vigente CCNL del livello corrispondente alle mansioni da svolgere.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante **ha elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)**, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.i.m..

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale son pari a euro zero (€ 0,00), poiché i lavoratori della ditta appaltatrice fanno parte della specifica preparazione dei lavoratori stessi; considerato che per lo svolgimento dell'appalto non vengono richiesti particolari apprestamenti necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dato atto che per le interferenze messe in evidenza non si richiede di adottare particolari e ulteriori misure di sicurezza se non quelle che fanno parte già in atto, si ritiene che i costi per la sicurezza siano trascurabili e quindi non sono previsti costi connessi a rischi da interferenze.

Restano immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento dei servizi è presunta dal 1° settembre 2022 fino ad 31 agosto 2025

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: scuole frequentate dai minori e sede del servizio sociale comunale.

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 si applica la seguente clausola sociale:

“L'appaltatore è tenuto all'integrale applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali in vigore, secondo il quale “L'azienda subentrante nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel Capitolato d'Appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi. Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto”.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto, in quanto “servizio sociale”, come da definizione contenuta nell'art. 128 del D. Lgs. N. 112/1998 è riconducibile **all'allegato IX CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale.**

“L'affidamento del servizio sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016.

La gara avrà luogo esclusivamente per via telematica sulla piattaforma Sardegna CAT ai sensi dell'art. 58, D.lgs. n. 50 del 2016.

La gara verrà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta almeno una offerta valida. - La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa e di modificare la data dandone tempestiva comunicazione ai concorrenti.

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate sul portale Sardegna CAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario

corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

L'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Bando, dall'allegato Capitolato d'Oneri e da tutta la documentazione di gara e relativi allegati.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI all'art. 45 D. Lgs. N. 50/2016

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (Art. 80 del D. Lgs. 50/2016)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di

subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 D. Lgs. N. 50/2016):

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal presente bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella dei servizi da affidare;
- b) Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti dello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese dove è residente.
- c) Nel caso di Cooperative Sociali: anche l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 8/11/91 n. 381/91 (per le Cooperative con sede in Sardegna è necessaria l'iscrizione all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R. 16/97 sez. A, o nei casi di Consorzi alla sez. C, per le altre l'iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato di appartenenza dell'Unione Europea;
- d) Le associazioni ed Enti di promozione sociale regolarmente iscritte nel corrispondente registro ex Legge 383/2000 ed al Registro regionale delle Associazioni ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/2005;
- e) Altri organismi della Cooperazione, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Enti di patronato altri soggetti privati non a scopo di lucro, i cui fini istituzionali dell'atto costitutivo e dello statuto corrispondano a quello oggetto dell'appalto.

CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Al fine di comprovare la capacità economico-finanziaria del concorrente, la realizzazione negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi, di un fatturato per servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi di un importo non inferiore a complessivi € 1.000.000,00= (unmilione/00), oltre IVA come per legge:

- Ai fini della prova del possesso del requisito di cui al presente punto, se il concorrente non è in grado, per fondati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di provare il predetto fatturato a mezzo di bilanci approvati, può provare tale propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo ai sensi dell'art. 86, comma 4) del D. Lg. 50/2016;
- al fine di comprovare il possesso da parte del concorrente delle risorse tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, si richiede esperienza pregressa negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi nello svolgimento di servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi, o per conto di Pubbliche Amministrazioni o per conto di committenti privati.

Ai fini della prova del possesso di cui al presente punto, il concorrente dovrà presentare apposito elenco dei servizi prestati, con l'indicazione dei rispettivi importi e dei relativi committenti pubblici o privati.

Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi si applicano le seguenti regole:

- I requisiti relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. e all'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto di cui all'art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016 devono essere posseduti e dimostrati:

- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa partecipante;
 - nel caso di consorzi di concorrenti *ex art. 2602 c.c.*, costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci;
 - nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera f) e g) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, dal consorzio, che, a tal fine, fa riferimento ai requisiti posseduti da tutti i consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 47 del D. Lgs. 50/2016.
- I requisiti sopra indicanti la capacità economico-finanziaria devono essere posseduti e dimostrati:
 - per le imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa partecipante, nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 10% per ciascuna impresa mandante;
 - per i consorzi di concorrenti *ex art. 2602 c.c.*, costituiti anche in forma di società consortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la capogruppo e del 10% per ogni altro consorziato/socio;
 - nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili di cui alla lettera b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, dal consorzio, che, a tal fine, fa riferimento ai requisiti posseduti da tutti i consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori dei servizi oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 47 del D. Lgs. 50/2016.

VERIFICA E POSSESSO DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del D.lgs. 50/2016 attraverso l'utilizzo reso disponibile dall'ANAC, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi sul Portale del sistema ANAC.

I concorrenti, quale condizione di ammissibilità alla presente procedura, dovranno, altresì, effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.A.C., per un importo pari ad € 70,00 (euro settanta/00) scegliendo tra le modalità previste dall'A.N.A.C.. Essi sono tenuti a dimostrare tale pagamento, al momento della presentazione dell'offerta. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art.1, comma 67 della Legge 266/2005.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le ipotesi di regolarità di presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti il soccorso istruttorio ai sensi dell'83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 indicante che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Unico di Gara Europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente che intende partecipare alla procedura di gara d'appalto dovrà far pervenire, entro le **ore 23:59 del giorno** _____, sul portale Sardegna CAT l'offerta alla **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE"**

Oltre il termine delle ore 23:59 del giorno stabilito per la partecipazione alla gara, non potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente.

Nell'offerta dovranno essere inseriti:

- **Documentazione amministrativa di qualifica;**
- **Offerta Tecnico descrittiva;**
- **Offerta economica;**

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI QUALIFICA

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.comune.elmas.ca.it/>, Sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di gara e contratti" nonché presso la piattaforma telematica SardegnaCAT, sezione "Servizi per le imprese", "Bandi di gara"

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti dovranno produrre, tutta la documentazione e le dichiarazioni di seguito elencate:

A) Mod. A) Istanza di partecipazione alla gara, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore speciale - riportante l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA della medesima, codice fiscale del titolare e legale rappresentante, ed i riferimenti della posizione previdenziale (posizione INPS, posizione INAIL, uffici di competenza e CCNL applicato), nonché contenente le dichiarazioni attestanti il possesso del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) e da cui risulti: (a) l'oggetto sociale, (b) il sistema di amministrazione adottato, (c) il numero e il nominativo degli amministratori, (d) il numero e il nominativo dei Direttori Tecnici, (e) il numero e il nominativo dei procuratori speciali, (f) il numero e il nominativo dei soci con indicazione delle relative quote di partecipazione, (g) il numero e il nominativo dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché il nominativo dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In alternativa alla suddetta dichiarazione, è possibile produrre copia del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) in corso di validità dal quale risultino tutte le informazioni richieste;

- L'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

(alternativamente):

> di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

> di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

a) (alternativamente):

> di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;

oppure

> di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;

oppure

> di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981;

b) (alternativamente):

> di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

> di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- > di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- di aver realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi un fatturato per servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi di un importo almeno pari ad € 1.000.000,00= (unmilione/00), oltre IVA come per legge;
- di possedere esperienza pregressa negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi nello svolgimento di servizi socio – assistenziali e/o socio-educativi, o per conto di Pubbliche Amministrazioni o per conto di committenti privati;
- di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti;
- di aver preso esatta cognizione della natura e dell'oggetto dell'affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
- che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- di aver tenuto conto, nel partecipare alla gara e nel redigere l'offerta, di tutte le condizioni previste dal CCNL di categoria e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;
- di aver tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sull'elaborazione e la determinazione dell'offerta e di giudicare l'offerta presentata del tutto remunerativa;
- di impegnarsi ad accettare l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Elmas nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. N. 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria;
- che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- di autorizzare espressamente la Stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all'aggiudicazione.

A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione sostitutiva, **DEVE** indicare: il proprio **indirizzo PEC**, o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati membri, e **il nome e cognome del referente**.

A-Bis) Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) allegato al presente bando, deve essere sottoscritto digitalmente dal Titolare o dal Legale Rappresentante della ditta concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con allegato un documento di identità. In caso di raggruppamento il DGUE deve essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti nonché anche nell'ipotesi di avvalimento come sancito dal Bando tipo-n. 1 Disciplinare approvato dal Consiglio dell'Anac con delibera n. 1228 del 22/11/2017.

A-ter) Codice di comportamento Etico del Comune di Elmas, firmato dal Legale Rappresentante;

A-Quater) Patto di integrità sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante;

B) Mod. B) dichiarazione di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta

di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del presente bando e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da questi ultimi.

C) Capitolato d'Oneri allegato al presente bando di gara, siglato in ogni pagina e sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore concorrente o da altro soggetto munito di procura;

D) Garanzia provvisoria, firmata digitalmente sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo del presente appalto (IVA esclusa) e, quindi, pari ad Euro 10.915,07 (diecimilanovecentoquindici/07), in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente potrà avvalersi delle riduzioni dell'importo della cauzione previste dall'art.93, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, fermo restando che, **per fruire di tali benefici**, il concorrente dovrà inserire nella documentazione amministrativa le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'operatore concorrente ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

In particolare, per beneficiare della riduzione del 50% della garanzia, prevista dall'art.93, comma 7, primo periodo del D.Lgs. n.50/2016, il concorrente dovrà allegare copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per beneficiare della riduzione del 30%, non cumulabile con la predetta riduzione del 50%, prevista dall'art.93, comma 7, sesto periodo del D.Lgs. n.50/2016, il concorrente dovrà allegare copia della documentazione comprovante il possesso della certificazione che dà titolo alla riduzione.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento di presentazione dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, **pena l'esclusione**, a tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati.

In caso di raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione che il soggetto garantito è il raggruppamento.

La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla stessa indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

E) **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'Autorità di € 70,00 (euro settanta/00).

F) **In caso di AVVALIMENTO** Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2006, il concorrente - singolo o in raggruppato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine ed in conformità all'articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione:

1) **dichiarazione** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;

2) **dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria** attestante:

- il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- la circostanza che della stessa impresa ausiliaria non si avvale altro concorrente alla medesima gara, e che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, agli effetti del divieto, a pena di esclusione di cui all'art.89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

3) **originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e operativo e non può essere generico).**

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito.

G) Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico concorrente in **CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE**, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., la partecipazione medesima è condizionata alla presentazione, **a pena di irregolarità essenziale**, della seguente documentazione,

➤ **da parte del concorrente:**

1. dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del firmatario, con la quale:

- attesta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, lett. b) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., di partecipare alla gara con l'ausilio di altro operatore economico (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante) e, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
 - indichi gli estremi del decreto del Tribunale che l'autorizza alla partecipazione alla gara;
 - attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nella stessa domanda di partecipazione
- **da parte della ditta ausiliaria (che, non è consentito sia, a propria volta, in concordato preventivo con continuità aziendale):**
1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, comma 2, lett. e) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;
 2. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di ordine professionale e di capacità tecnico-organizzativa, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

J) In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, oltre a quanto sopra indicato:

- se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, deve essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l'indicazione dell'operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l'impegno a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo;
- se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell'offerta, deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore mandatario o dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti l'avvenuta costituzione del raggruppamento/consorzio, oppure, in alternativa, deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'operatore mandatario o dell'atto costitutivo del consorzio.

K) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

L) Per tutte le tipologie di Consorzi, copia conforme dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

ATTENZIONE: Le suddette dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

Ferme restando le precisazioni, circa il possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva e fermo restando quanto specificamente previsto in altre parti del presente bando, **ai fini della partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, si precisa quanto segue:**

- l'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara, devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i componenti del costituendo raggruppamento/consorzio;
- il Certificato di Iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA), ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presentato da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo/consorzio;
- il Capitolato d'Oneri, dovrà essere siglato in ogni pagina e sottoscritto digitalmente per accettazione da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio.

OFFERTA ECONOMICA: l'offerta economica datata, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta, (in caso di RTI dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facenti parte della RTI.), su carta resa legale, deve contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto rispetto a quello posto a base di gara. Il prezzo indicato sarà comprensivo di tutti i costi ed oneri connessi all'erogazione del servizio. A cura del soggetto partecipante all'offerta economica dovrà essere allegata una relazione da dove si possano chiaramente ed in modo esaustivo determinare le voci di prezzo che hanno concorso a formare l'offerta economica presentata.

La mancanza della data e della sottoscrizione della firma digitale comporterà la nullità dell'offerta.

OFFERTA TECNICO DESCRITTIVA: l'offerta tecnica redatta in lingua italiana, dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione che illustri dettagliatamente ciascuno degli elementi che saranno oggetto di valutazione ed indicati nel capitolato nella quale non devono essere inseriti altri documenti, dovrà essere composto da massimo 20 pagine secondo la modulistica allegata, esclusa la copertina.

La relazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta e in caso di RTI dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facenti parte della RTI.

La mancanza della sottoscrizione digitale comporterà la nullità dell'offerta.

In caso di R.T.I. l'offerta deve essere firmata da ciascun rappresentante della R.T.I..

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3) lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, da una Commissione giudicatrice, nominata dopo la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, e composta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 77 del citato decreto, dal Responsabile del Settore Politiche Sociali, che la presiederà *ex art.* 107 del D. Lgs. n. 267/2000, e da altri due componenti esperti, scelti tra i responsabili comunali o soggetti esterni, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA:

1) OFFERTA TECNICA verranno attribuiti MAX PUNTI 80

Il Progetto tecnico dovrà contenere i seguenti contenuti oggetto di valutazione:

Criterio di Valutazione		Parametri	PUNTI
<p>Metodologia, di lavoro e dell'organizzazione delle attività e degli interventi nel contesto territoriale</p> <p>MAX 40 PUNTI</p>		<p><u>a) organizzazione delle attività e integrazione tra i contesti familiari dei minori, scuola e servizi sociali del Comune attraverso i metodi e le tecniche da applicare - descrizione: fino a punti 12</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione completa e particolareggiata delle attività e modalità di svolgimento: <u>punti 12</u> - descrizione completa non particolareggiata: <u>punti 6</u> - descrizione scarsa, non pertinente o non trattata: <u>punti 0</u> <p><u>b) Individuazione degli obiettivi e delle attività del servizio oggetto del presente bando, contestualizzati alla realtà locale della stazione appaltante: fino a 12 punti;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enunciazione chiara degli obiettivi da raggiungere e principi che sottendono le azioni da intraprendere col servizio oggetto della gara <u>12 punti</u> - Enunciazione parziale degli obiettivi da raggiungere e principi che sottendono le azioni da intraprendere col servizio oggetto della gara <u>punti 6</u> - Mancata enunciazione degli obiettivi da raggiungere e principi che sottendono le azioni da intraprendere col servizio oggetto della gara o esplicazione non pertinente <u>punti 0</u> 	<p>12</p> <p>12</p>

c) Capacità organizzativa degli interventi e della gestione del servizio socio educativo, di prevenzione e promozione sociale compresa la funzionalità, adattabilità ed immediatezza di intervento, le capacità di relazione con il Servizio Sociale e con le istituzioni scolastiche - le modalità di collaborazione per l'espletamento del servizio, con l'individuazione delle idonee figure professionali: fino a 12 punti;

- Esplicazione puntuale e comprensibile dell'organizzazione delle attività, delle modalità di gestione dell'appalto in collaborazione con il servizio sociale comunale e con le istituzioni scolastiche e l'individuazione del personale idoneo: punti 12

- Esplicazione parziale e comprensibile dell'organizzazione delle attività, delle modalità di gestione dell'appalto in collaborazione con il servizio sociale comunale e con le istituzioni scolastiche e l'individuazione del personale idoneo: punti 6

- Mancata trattazione o trattazione non congrua in merito all'organizzazione delle attività e delle modalità di gestione dell'appalto in collaborazione con il servizio sociale comunale e con le istituzioni scolastiche e mancata individuazione del personale idoneo: punti 0

g) Possesso della certificazione di qualità aziendale secondo le regole UNI EN ISO 9000 e UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 per le attività oggetto del servizio: 4 punti

- in possesso della certificazione:

		punti 4 - assenza della certificazione: punti 0	
INNOVATIVITA' E PROPOSTE AGGIUNTIVE (le proposte devono essere concrete, realizzabili ed in linea con gli obiettivi del progetto e rivolte a tutti i potenziali destinatari) MAX 40 PUNTI		a) Descrizione e attivazione degli interventi aggiuntivi e/o interventi innovativi a quelli previsti dal capitolato, inerenti al fabbisogno del tessuto sociale della stazione appaltante fino a punti 10: - Proposte operative concrete: punti 10 - Proposte generiche: punti 5 - Proposta non realizzabile o assente: punti 0	10
		b) Descrizione delle iniziative e attrezzature messe a disposizione dalla ditta per eventuali rischi legati alla pandemia e per consentire al personale la riprogettazione del lavoro in smart working, fino a punti 20: - Proposte operative concrete: punti 20 - Proposte generiche: punti 10 - Proposta non realizzabile o assente: punti 0	20
		c) Ulteriori servizi relativi al servizio socio educativo che possono incidere sul miglioramento e sulla qualità del servizio oggetto dell'appalto fino a punti 10: - Proposte operative concrete: punti 10 - Proposte generiche: punti 5 - Proposta non realizzabili o assenti: punti 0	10

I punteggi relativi alle proposte dell'offerta tecnica descrittiva, saranno attribuiti, a giudizio della Commissione giudicatrice, in proporzione all'utilità degli elementi proposti, da ciascun concorrente nell'offerta stessa.

L'aggiudicazione verrà conferita alla Ditta che otterrà il maggior punteggio complessivo nella somma dei punteggi ottenuti tra l'offerta tecnica e l'offerta economica

2) OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 20 il concorrente dovrà indicare in cifre e in lettere il totale complessivo offerto rispetto al prezzo a base d'asta, per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025:

Per l'offerta economica il massimo punteggio verrà attribuito a chi avrà presentato il prezzo più vantaggioso e sarà valutato secondo la seguente formula:

$$X = P_i * C/PO$$

Ove:

X = punteggio da attribuire al concorrente;

P_i = prezzo più basso offerto;

C = punteggio massimo (20 punti)

PO = prezzo offerto dalle ditte

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida in sede di gara.

OFFERTA ANOMALA: In caso di anomalia dell'offerta l'Amministrazione si riserva di procedere a valutazione ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

PROCEDURA DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione di gara per la valutazione delle offerte verrà nominata dalla Stazione appaltante, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA:

APERTURA DELLA BUSTA QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta “pubblica telematica” avrà luogo il giorno _____, alle ore 10:00 presso Palazzo Comunale di Elmas e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nelle modalità, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con apposito messaggio inviato attraverso la sezione “Messaggi” del portale SardegnaCAT, almeno 2 giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con apposito messaggio inviato attraverso la sezione “Messaggi” del portale SardegnaCAT, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Gli operatori economici, pertanto, sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di ogni comunicazione, a prescindere dai messaggi PEC che il software genera automaticamente.

Il seggio di gara, istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte presentate e che le stesse siano composte di Documentazione Amministrativa ed Offerte Tecnica ed Economica, riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime.

Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14 del presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, anche al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, osserva la procedura di aggiudicazione attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione del SardegnaCAT.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del portale ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a numero tre (3) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

APERTURA DELLE BUSTE TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà telematicamente all'apertura della Busta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel bando.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della Busta Economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede alla procedura di aggiudicazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO E VERIFICA DEI REQUISITI

Successivamente all'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune di Elmas, entro 7 (sette) giorni naturali a decorrere dalla ricezione della relativa richiesta, la documentazione di seguito indicata:

- informazioni di cui agli articoli 85 e 91 del D.Lgs. 159/2011, necessarie ai fini dell'ottenimento della Comunicazione Antimafia da parte delle prefetture competenti a norma dell'art. 84 e 90 del citato decreto;
- originale della garanzia fideiussoria definitiva stipulata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- copia della polizze assicurativa indicata dal Capitolato d'Oneri;

- autocertificazione di idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- altra documentazione eventualmente prescritta in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- in caso di partecipazione in RTI, l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- elenco del personale da impiegarsi nel servizio in oggetto

VERIFICHE

In caso di eventuali difficoltà tecniche riscontrabili sul sito internet dell'ANAC, tali da non consentire al Comune di Elmas di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso l'utilizzo del sistema ANAC, reso disponibile dall'Autorità stessa, la Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'Aggiudicatario e/o agli Enti competenti le certificazioni e/o documentazioni attestanti la veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso della presente procedura di gara.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario ulteriori documenti a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

PATTO DI INTEGRITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019 il Comune di Elmas ha approvato il Patto di Integrità al fine di conformare i comportamenti propri e dei partecipanti alle procedure di affidamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno "anticorruzione" di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa a vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Elmas" approvato dal Comune di Elmas sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il presente bando di gara verrà trasmesso e pubblicato:

- nel sito ufficiale del Comune di Elmas all'indirizzo: www.comune.elmas.ca.it;
- sul Buras
- sito della Regione Sardegna alla sezione "Bandi Enti Locali";
- su due quotidiani nazionali

RIMBORSO SPESE PUBBLICITÀ APPALTO

Per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11 del Decr. Lgs. 50/2016, sono posti a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani.

FORMA DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' PER MANCATA STIPULA

Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di disporre l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il contratto sarà stipulato nei tempi e termini previsti dal medesimo articolo.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, imposta registro, ecc.) saranno poste ad esclusivo carico dell'affidatario del servizio.

Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello stesso per colpa della Ditta aggiudicataria, comporterà la revoca dell'aggiudicazione, facendo sorgere il diritto dell'Amministrazione comunale di affidare l'appalto alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso, rimangono comunque a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dal Comune, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione sulla cauzione prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della presente procedura d'appalto e, successivamente, in relazione alla stipula del relativo contratto, sono raccolti e trattati dal Comune di Elmas, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo, si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Elmas, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'articolo 7 del citato Decreto Lgs. n. 196/2003 modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).
- i dati giudiziari eventualmente raccolti nel corso della procedura, saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Si fa presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Matera.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la signora Cabras Maria Rosaria.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI DEGLI ATTI DI GARA

Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente Bando di gara, al Capitolato d'Oneri ed agli altri atti di gara, potranno essere richiesti all'indirizzo di posta certificata del Comune di Elmas serviziocittadino@pec.comune.elmas.ca.it o tramite il portale del SardegnaCat o telefonicamente ai n. telefonici 070/2192210 – 2192239.

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere indirizzate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Elmas.

DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO

Le comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché alle aggiudicazioni – saranno effettuate dalla Stazione appaltante tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite e-mail o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, ai recapiti indicati dai concorrenti in sede di gara.

Eventuali rettifiche o modifiche agli atti di gara verranno inviati tramite PEC ai soggetti invitati con lettera d’invito e/o ammessi alla gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, nel Capitolato d’Oneri e negli altri atti di gara, si applicano le norme del Codice degli appalti e contratti pubblici, approvato con il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché, per quanto applicabili alla presente procedura di affidamento, le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.i.m..

Fermo restando il rinvio alle altre disposizioni normative vigenti in materia, è fatto, altresì, rinvio alle disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione.

Allegati:
Capitolato d'Oneri;
Mod. A);
Mod. B);
Mod. C);
Mod. offerta economica;
DGUE;
Patto di Integrità;
Codice di comportamento

Elmas, 12 luglio 2022

F.to LA RESP. DEL SETTORE
Cinzia Isu